



Comune di
Tornaco

COMUNE DI TORNACO

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 10 DEL 01/07/2020

OGGETTO: FESTA PATRONALE. MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che per il periodo dal 06/07/2019 al 24/07/2019 saranno organizzate, in questo Comune, delle manifestazioni e che verranno posizionate delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in Piazza Libertà;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 08 del 30/06/2020 con la quale è stato consentito l'esercizio di attrazioni di spettacolo viaggiante;

ATTESA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di interdire al transito veicolare in Piazza Libertà ed istituire un doppio senso di circolazione in Via Marconi;

RAVVISATA l'esigenza di salvaguardare le condizioni di sicurezza alla circolazione veicolare e pedonale;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

dal 6/07/2019 al 24/07/2019

- Di vietare il transito a tutti gli autoveicoli e veicoli, in Piazza Libertà;
- Di istituire il doppio senso di circolazione in Via Marconi e dal giorno 24 luglio 2020, al termine dello smontaggio delle giostre, di istituire il senso unico in modo permanente nella già menzionata con direzione S.P. 7;

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento.

Al Comando di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Commissario Pier Giovanni Cavalotto